

Parere n° 5/2020 del 31/07/2020
COMUNE DI CASPERIA (RI)

Oggetto: Parere su proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 E
DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL, 4/2 PUNTO 9.1
DEL D.LGS 118/2011 PROPEDEIDICO ALLA
PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2019.

L'Organo di Revisione

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*»;

vista

- la proposta di delibera di G.C. n. 35 del 28/05/2020 da cui si rileva che il riaccertamento complessivamente comporta le seguenti variazioni:

Residui attivi cancellati definitivamente	€ 14.205,89
Residui passivi cancellati definitivamente	€ 26.094,70

Residui attivi reimputati	€ 0,00
Residui passivi reimputati	€ 10.938,24

Rilevato

che il fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2019, da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020/2022, è determinato in € 10.938,24 di cui parte corrente per € 1.000,00 e parte capitale per € 9.938,24 ;

Considerato

che, come indicato al punto 9.1 dell'allegato 4,2 del d.lgs. 118/2011 il riaccertamento dei residui deve essere effettuato entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il Revisore Unico esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Frosinone, 31/07/2020

IL REVISORE UNICO
Dott. Alberto Gualdini

